

## 3. Servizio di Prevenzione e Protezione(SPP). Responsabile (RSPP). Addetto al Servizio (ASPP)

Di Guido Giobbe

Riferimenti normativi: Artt. 31, 32, 33, 34 del decreto legislativo 81/2008

### 3.1 Definizioni.

**SPP, Servizio di prevenzione e protezione dai rischi:** l'insieme delle risorse tecniche, umane ed organizzative, che il **DDL** (datore di lavoro) mette a disposizione dell'attività d'impresa per l'attuazione degli adempimenti di sua spettanza. Più precisamente, alla lettera del dettato normativo, esso è formato (art. 2, comma 1, lettera l) dall'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Il servizio è formato dalle seguenti figure professionali:

A. **RSPP «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»:** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 (vedi oltre), designata dal DDL, per svolgere le attività di prevenzione e protezione dai rischi (art.2, comma 1, lettera f). **La nomina del RSPP** spetta unicamente al DDL in virtù dell'art. 17, comma 1/b (**attività non delegabile**, al pari della attività di valutazione dei rischi aziendali). Il responsabile del SPP (congiuntamente al medico competente) collabora con il DDL nella elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a ) a seguito della valutazione medesima.

B. **ASPP «addetto al servizio di prevenzione e protezione»:** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio

### 3.2 Caratteristiche del servizio.

#### 3.2.1 Nomina

L'introduzione nell'ordinamento della sicurezza sul lavoro del servizio di prevenzione e protezione e del responsabile (già con il D.lgs. 626/1994), nasce dalla consapevolezza del legislatore (europeo prima, nazionale poi) della complessità di natura scientifica, tecnica, sociale ed umana in carico al DDL.

Il Servizio nasce come strumento in grado di offrire al DDL non tanto una opportunità per il riparto di responsabilità e/o "fatiche", ma come supporto materiale tecnico, organizzativo e scientifico idoneo al raggiungimento del fondamentale obiettivo di tutela dei lavoratori: la salvaguardia della sicurezza sia dal lato della prevenzione, sia da quello della protezione.

L'individuazione del responsabile (RSPP) è, certamente, l'atto fondamentale, delicato ed incisivo, dell'intera organizzazione della sicurezza aziendale: il DDL è chiamato a scegliere *personalmente* tale figura (ripetiamo trattarsi di attività - unitamente a quella della valutazione dei rischi - assolutamente indelegabile per effetto dell'art. 17, comma 1/b ). Una figura non comune se si considera che **il ruolo richiede espressamente un livello tecnico culturale, ampio e multidisciplinare.**

L'indelegabilità (e quindi l'esclusiva competenza del DDL) della nomina del RSPP comporta che questi sia di fatto il fiduciario del DDL. La qual cosa lo esclude dall'essere soggetto terzo, ovvero equidistante da DDL e dagli altri attori del sistema e in particolare dagli RLS, salvo che, occorrendo, gli si possa attribuire facoltà di mediazione solo ed esclusivamente a fronte di una conclamata supremazia umana e scientifica.

**L'attribuzione del ruolo al RSPP non esime il DDL dalle sue specifiche responsabilità** e ciò non solo per un eventuale errore di scelta (possibile **culpa in eligendo**), ma anche e soprattutto per quanto attiene alla "qualità" della vigilanza (**culpa in vigilando**) sull'intero operato del responsabile.

Peraltro, il DDL non si libera delle conseguenze del proprio ruolo di garante apicale: eventuali errori di comportamento del RSPP non escludono che il DDL resti comunque investito di responsabilità a tutto campo, proprio per la sua qualità di maggior debitore della salute e sicurezza sul lavoro.

Per quanto riguarda la figura dell'addetto (**ASPP**), la responsabilità è commisurata - in quanto figura subordinata - principalmente alle eventuali violazioni delle disposizioni date dal responsabile.

### 3.2.2 Sanzionabilità

Una espressa assenza di sanzioni contenute nel corpo normativo (già fin dal D.lgs. 626/94) a carico del RSPP (ed a seguire del ASPP), ha fatto erroneamente ritenere che esistesse una sorta di esenzione da colpa (analogamente a quella del Rappresentante dei lavoratori RLS).

Nulla di più ingannevole, tant'è che la giurisprudenza ha, seppure con certo ritardo, provveduto al riguardo.

Secondo recenti sentenze, le colpe imputabili al RSPP sono di varia natura: per colpa professionale e colpa tecnica: ad es mancata individuazione (e segnalazione) dei fattori di rischio delle lavorazioni; mancata elaborazione delle procedure di sicurezza; mancata formazione e informazione dei lavoratori; per imperizia imprudenza o per aver segnalato al DDL indicazioni errate.

Ma la questione della responsabilità si allarga anche all'esercizio di fatto del ruolo: particolare un pronunciamento della Corte di Cassazione nei confronti di un RSPP che confutava l'esistenza di una regolare investitura: in tal caso è stato ritenuto probatorio il complesso delle tracce (documenti e atti) che gli inquirenti avevano raccolto in azienda.

### 3.2.3 SPP Interno - Esterno

Il **SPP** può essere **interno**, quando il relativo personale è formato da dipendenti o assimilati (parasubordinati); **esterno**, nel caso in cui l'impresa ricorra a figure professionali estranee all'azienda (generalmente professionisti, società di consulenza, costituiti anche presso associazioni datoriali e/o organismi paritetici). Il ricorso a risorse esterne è, nondimeno, obbligatorio nel caso in cui l'azienda non disponga di personale in possesso dei requisiti indicati nell'art. 32 e il DDL non è, per questo, esonerato dalle proprie responsabilità in materia di sicurezza e salute.

Tuttavia, l'opzione è soggetta ad alcune limitazioni.

La norma dell'art. 31 comma 6, dispone l'obbligatorietà del servizio realizzato con personale interno (dipendente) qualora l'azienda:

1. abbia dimensione e tipologia definita (aziende industriali con oltre 200 lavoratori),
2. un grado di pericolosità (aziende industriali definite dall'art. 2 del D.lgs. 334/1999 che impiegano preparati pericolosi, industrie estrattive con oltre 50 lavoratori, termoelettriche, impianti, etc.. ),
3. una destinazione a ricovero (ospedali oltre 50 lavoratori).

Infine, nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile (Art.31, comma 8).

### 3.3 Svolgimento diretto delle funzioni di RSPP da parte del DDL

In taluni casi al DDL è consentito di esercitare la funzione di RSPP ad alcune condizioni:

1. Che le lavorazioni in azienda non siano pericolose (art. 31, comma 6)
2. Che l'impresa o unità produttiva non superi le 5 unità
3. Che il DDL frequenti appositi corsi di formazione e relativi aggiornamenti della durata di 16 - 48 ore secondo la natura dei rischi aziendali

Poiché tale tipologia di azienda non riguarda le realtà del nostro settore, non si ritiene necessario approfondire la questione.

### 3.4 Compiti e responsabilità.

Le attività fondamentali che competono al SPP tramite il Responsabile sono rappresentate nell'art. 33:

- a) l'individuazione dei fattori di rischio, la valutazione (unitamente al DDL ed al medico competente (MC), con le modalità dell'art. 29), l'individuazione delle misure di sicurezza e salubrità degli ambienti, il rispetto delle normative e della conoscenza dell'organizzazione aziendale (comma 1/a)
- b) l'elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive secondo il contenuto nel Documento di valutazione dei rischi (DVR), redatto ai sensi dell'art. 28 comma 2; e l'attivazione di sistemi di controllo di tali misure;

- c) l'elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) la proposta di programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) la partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35;
- f) la consegna ai lavoratori ed ai loro rappresentanti per la sicurezza (RLS) di tutte le informazioni prescritte all'art. 36.

E', altresì, statuito che il personale del Servizio debba mantenere il più rigoroso segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.

### **3.5 Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni.**

Il personale addetto al servizio deve possedere capacità e competenza adeguata (requisiti professionali indicati nell'art. 32); dev'essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e tempo adatti allo svolgimento del compito e non può subire pregiudizio per le attività specifiche (art. 31, comma 2).

La normativa che riguarda i requisiti del personale responsabile o addetto al SPP è particolarmente estesa e dettagliata. Pertanto, si reputa necessario produrre la normativa per esteso, stante il fatto che, in effetti, si tratta di una pedissequa elencazione di dati e riferimenti normativi:

**“Art.32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni.**

**1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.**

2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, e' necessario essere in possesso di un **titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.** Per lo svolgimento della funzione di **responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, e' necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.** I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.

3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2.

4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall'ISPESL (ormai confluito nell'INAIL), dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

*in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.*

*6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-regioni di cui al comma 2. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34.*

*7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni."*

### **3.6 La formazione di ASPP e RSPP**

E' normata dall'Accordo Stato-Regioni del 26/1/2006, pubblicato nella G.U.n.37 del 14/2/2006, attuativo del D.Lgs. 195 del 23/6/2003 e seguito da linee interpretative approvate dalla Conferenza Stato Regioni il 5/10/2006.

La formazione degli RSPP/ASPP è suddivisa in tre moduli:

- "A", obbligatorio e propedeutico all'inizio dell'attività sia per RSPP sia per ASPP, verifica di apprendimento a fine modulo che abilita a frequentare il modulo successivo;
- "B", obbligatorio per RSPP e ASPP, di specializzazione e specifico per macro-settore; verifiche di apprendimento ed intermedie; abilita a svolgere la funzione di RSPP/ASPP solo nel macrosettore indicato nell'attestato di frequenza che viene rilasciato, se del caso, a fine corso; la frequenza al modulo "C" vale per qualsiasi macrosettore;
- "C", di specializzazione, obbligatorio solo per gli RSPP, "inerente la formazione su prevenzione e protezione dei rischi anche di natura ergonomica e psicosociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali", valido per tutti i macrosettori.

E' inoltre previsto aggiornamento quinquennale di diversa durata e contenuti a seconda della funzione e del macrosettore.

Rinviamo alla lettura dei testi di legge per ulteriori approfondimenti.